

DELIBERA N. 20/09/CSP

DIFFIDA ALLA SOCIETA' TELESUD 3 SRL (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "TELESUD 3") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

PROCEDIMENTO N. 1848/AQ

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 febbraio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n.136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 97/08 / DIC /PROC. n. 1848/AQ del 17 luglio 2008 – notificato in data 31 luglio 2008,

con il quale è stata contestata alla società TELESUD 3 S.r.l., avente sede a Trapani (TP) in Via Isolella n. 13, esercente l'emittente televisiva privata operante in ambito locale a carattere commerciale, denominata "Telesud 3", la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, a seguito della nota pervenuta in data 04/06/2008, prot. n. 0033087, dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria che, delegata da questa Autorità all'esecuzione di accertamenti nei confronti della citata emittente televisiva, ha trasmesso la relazione, redatta dal I Gruppo - 2^a Sezione in data 29 maggio 2008, completa degli allegati acquisiti dal Nucleo Polizia Tributaria di Trapani, con la quale ha segnalato la presunta violazione all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, emersa nel corso della verifica inerente la programmazione della citata emittente;

RILEVATO che dalla verifica inerente la programmazione dell'emittente televisiva locale "Telesud 3", eseguita dal Nucleo Polizia Tributaria di Trapani è risultato che il registro dei programmi trasmessi, composto da nr. 400 pagine, numerate progressivamente, vidimato in data 18 settembre 2007 dal Dr. Di Natale Francesco di Gaetano, notaio in Trapani, riporta alla prima scritturazione la data del 17 agosto 2007, antecedente a quella di vidimazione, così come risulta dalla documentazione prodotta dal citato Organo di Polizia;

RILEVATO che la predetta società, nella persona del rappresentante legale Sig. Marino Massimo, ha presentato - nei termini previsti dall'atto di contestazione - le giustificazioni in ordine ai fatti contestati ammettendo di essere "*consapevole delle proprie responsabilità*", e chiedendo "*che esse siano valutate e ricondotte nell'alveo della assoluta buona fede essendosi trattato esclusivamente di un incidente di percorso, peraltro di natura formale più che sostanziale*", precisando che "*il fatto deve essere ricondotto ad un puro e semplice episodio di disattenzione e dimenticanza, verificatosi in occasione del periodo di ferie estive di cui hanno goduto i responsabili degli Uffici di Segreteria e di Programmazione (4/8/2007 - 02/09/2007); Purtroppo nessuno di loro, prima di andare in ferie, ha controllato la reale condizione del Registro dei Programmi omettendo di valutare che sarebbe andato ad esaurire la sua capienza il successivo 16/8/2007; Il riscontro pertanto, è avvenuto con qualche ritardo, allorquando rientrati dalle ferie (2/9/2007) hanno ripreso il loro normale turno di lavoro e le loro usuali incombenze. Tutto questo naturalmente aveva anche comportato il fermo della trasposizione e trascrizione dei Programmi dalla regia automatica (dove sono regolarmente evidenziati ed annotati) al relativo Registro per l'intero periodo da Voi evidenziato, considerando anche i giorni che sono stati necessari alla predisposizione del Nuovo Registro ed alla sua vidimazione*".;

RILEVATO che con nota n. 006507/I/2^a/1211 di protocollo del 17/10/2008, pervenuta il 21 ottobre 2008 e registrata con n. 0066324, la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria ha trasmesso le risultanze - a seguito di apposita richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - dell'ulteriore accesso ispettivo eseguito in data 1° ottobre 2008, per il tramite del Nucleo Polizia Tributaria di Trapani, a carico dell'emittente "Telesud 3", dando atto che, all'esito del controllo eseguito, è stato possibile verificare e documentare sia i periodi di ferie godute nel mese di agosto 2007 dal personale dell'emittente in questione (assente dal 5 al 26 agosto e nelle sole giornate festive del mese di settembre 2007), sia la circostanza che la società TELESUD 3 S.r.l. ha cessato dal comportamento illegittimo, in quanto è stato verificato che "*il registro dei programmi trasmessi attualmente in uso*

all'emittente, risulta essere composto da nr. 400 pagine, numerate progressivamente dalla nr. 1 alla nr. 400, e vidimato in data 08.09.2008. La prima scritturazione risulta effettuata alla pagina nr. 1, e riporta la data del 17.09.2008, successiva a quella di avvenuta vidimazione, mentre l'ultima scritturazione, alla pagina nr. 12, è relativa al giorno 28.09.2008. Tenuto conto della data (01.10.2008) in cui è stato effettuato il controllo, ad opera del personale del Nucleo pt della Guardia di Finanza di Trapani, lo stesso è risultato aggiornato nel termine previsto”; inoltre, sempre in ordine alle giustificazioni fornite dalla Parte, il predetto Organo di Polizia dà atto della dichiarazione resa dal Sig. Marino Massimo che ha affermato: “per quanto attiene il periodo di agosto - settembre 2007, mentre i programmi (il cui palinsesto era stato preventivamente fornito al reparto tecnico) sono stati regolarmente annotati nel computer della regia automatica all'atto della loro emissione, la loro trasposizione nel relativo registro è stata ritardata a causa delle sopra descritte assenze (per ferie). L'ufficio di segreteria, dopo l'ultima trasposizione relativa ai programmi dal 23 al 29 luglio 2007, effettuata sul registro nelle pagine che vanno dalla 375 alla 381, non ha rilevato che tale registro sarebbe andato a prossimo esaurimento e che occorreva predisporre il successivo. Tale circostanza è emersa soltanto qualche giorno dopo il ritorno dalle ferie. Solo allora si è proceduto al confezionamento del nuovo registro ed alla sua vidimazione avvenuta in data 18 settembre 2007. Da quella data è ripresa la normale trasposizione e trascrizione dei programmi che, come rilevato, riportano inizialmente i programmi a partire dal 17.08.2007.”;

CONSIDERATO che il testo unico della radiotelevisione contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (obbligo della tenuta del registro dei programmi – art. 54, comma 1, lettera i), n. 9), ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie, la repressione della violazione degli obblighi previsti “dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai Regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi” (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante “Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e gli allegati B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

RITENUTO, pertanto, sussistente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

RIILEVATO che la società concessionaria non ha richiesto espressamente di essere sentita;

CONSIDERATO che non si possono accogliere le giustificazioni presentate dalla Parte in quanto il periodo feriale dei dipendenti non è un evento eccezionale, ma programmabile *“nel corso di ciascun anno solare tenuto conto delle esigenze di servizio dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”* così come recita l'articolo 2109 del codice civile, e, conseguentemente, la violazione accertata non può essere riconducibile *“nell'alveo della assoluta buona fede essendosi trattato esclusivamente di un incidente di percorso, peraltro di natura formale più che sostanziale”*;

RITENUTO, pertanto, che la società TELESUD 3 S.r.l., avente sede a Trapani (TP) in Via Isolella n. 13, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale denominata “Telesud 3”, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzioni contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società TELESUD 3 S.r.l., avente sede a Trapani (TP) in Via Isolella n. 13, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale denominata "Telesud 3", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopra indicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 149, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola